



LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 08 09 1993 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29 9 1993 N. 21

Norme in materia di fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali.

ARTICOLO 1

1. Alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 " Testo unico delle norme sulle indennita' e la previdenza dei consiglieri regionali" come modificata dalle leggi regionali 27 gennaio 1988 n. 4 25 febbraio 1992 n. 6 e 1 giugno 1993 n. 22 sono apportate le ulteriori modificazioni contenute negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

1. L' articolo 19 e' cosi' sostituito: " 1. L' assegno mensile compete ai Consiglieri che siano cessati dal mandato purché lo abbiano esercitato per una legislatura al compimento del sessantesimo anno di eta' sempreché gli stessi abbiano versato il contributo per almeno cinque anni. 2. La corresponsione dell' assegno mensile di cui al comma 1 puo' essere anticipata a partire dal cinquantesimo anno di eta' su richiesta del Consigliere che abbia esercitato il mandato per almeno due legislature ed abbia versato i relativi contributi anche volontari per almeno dieci anni. In tal caso la misura dell' assegno e' ridotta proporzionalmente nella misura del 5 per cento del suo ammontare netto per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di eta' 3. In caso di contribuzioni inferiori all' anno i periodi superiori ai sei mesi sono considerati un anno intero. 4. L' eta' richiesta per il conseguimento del diritto all' assegno e' diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto con il limite a cinquantacinque anni per coloro che abbiano espletato il mandato di Consigliere regionale o parte di esso entro la data del 19 novembre 1981".

ARTICOLO 3

1. L' articolo 23 comma 2 e' cosi' sostituito: " 2. E' inoltre concessa la facolta' di versare al Fondo i contributi volontari per il raggiungimento dei dieci anni di versamenti e conseguentemente ottenere il diritto all' assegno mensile anticipato previsto dall' articolo 19 comma 2 al Consigliere che abbia esercitato in tutto o in parte il mandato per due legislature.

ARTICOLO 4

1. L' articolo 27 e' cosi' sostituito: " 1. L' ammontare mensile dell' assegno e' determinato in base alla tabella " A" allegata in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennita' mensile lorda di cui all' articolo 2 comma 1 prevista per la funzione di Consigliere regionale in carica alla data del mese precedente alla maturazione del diritto all' assegno mutualistico. 2. Per i Consiglieri cessati dal mandato

alla data del 5 marzo 1992 l' ammontare mensile dell' assegno e' determinato al 1o gennaio di ogni anno in base alla tabella " B" allegata in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sul 60 per cento dell' indennita' mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell' articolo 1 della legge n° 1261/ 1965 in vigore il mese precedente alla maturazione del diritto all' assegno mutualistico. 3. Le misure degli assegni cosi' determinate sono incrementate dal 1o gennaio di ogni anno sulla base dell' indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati (ISTAT) determinatosi nell' anno precedente. 4. Qualora il primo quinquennio di mandato svolto non sia interamente coperto dai contributi obbligatori di cui all' articolo 18 per almeno cinque anni l' assegno e' diminuito degli anni mancanti salva la facolta' del Consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari. 5. Ai fini di cui ai commi precedenti le frazioni superiori a sei mesi si considerano anno di contribuzione intero".

ARTICOLO 5

1. L' articolo 28 e' cosi' sostituito: " 1. L' assegno mensile e' sottoposto a favore del Fondo alla trattenuta obbligatoria a titolo di concorso mutualistico nella misura del 20 per cento per il periodo 1 gennaio 1992 - 31 dicembre 1992 del 15 per cento per il periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994 del 10 per cento per il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 e del 5 per cento dal 1o gennaio 1996"

ARTICOLO 6

1. L' articolo 30 comma 2 e' cosi' sostituito: " 2. Qualora non esistano ne' coniuge ne' figli o affiliati aventi diritto l' assegno di reversibilita' spetta ad entrambi i genitori che siano di eta' superiore ai sessanta anni o inabili a proficuo lavoro ovvero a quello dei genitori che si trovino in una di tali condizioni."

ARTICOLO 7

1. L' articolo 33 comma 1 lettera d) e' cosi' sostituito: " d) negli altri casi: 50 per cento. Qualora l' assegno spetti ad entrambi i genitori lo stesso viene ripartito tra di essi nella misura del 50 per cento".

ARTICOLO 8

1. La tabella A allegata e' sostituita dalla seguente: Accanto agli anni di contribuzione e' indicata la percentuale sull' indennita' mensile lorda 5 30 6 34 7 38 8 42 9 46 10 50 11 53 12 56 13 58 14 60 15 62 16 63 17 64 18 65 19 66 20 ed oltre 67.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Data a Genova addi' 8 settembre 1993

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1993

___Num:0047

___Boll__Uff__Num:21

___Boll__Uff__Anno:1993